

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 987

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELCI, DAGNINO, AMODIO, LAFORGIA, SQUICCIARINI, SGARLATA,
BIANCHI FORTUNATO, MAROCCO, MARRACCINI, ANSELMI TINA,
SCOTTI, RAUSA, LETTIERI, CATTANEI, de MEO**

Presentata il 5 febbraio 1969

Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658,
concernente il riordinamento della previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 658 ha fatto emergere talune sperequazioni, dalle 60 alle 100 mila lire mensili, fra le pensioni riliquidate al personale amministrativo rispetto a quelle del personale di stato maggiore navigante, ex dipendenti di società di preminente interesse nazionale, in servizio organico, iscritti alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Queste due categorie hanno avuto lo stesso stipendio e la stessa aliquota contributiva per gli stessi fini previdenziali stabiliti dalla legge.

A parità contributiva eventuali differenze non potevano uscire dai normali limiti, tenuto conto della diversa meccanica per determinare la misura delle pensioni, in quanto, mentre i contributi previdenziali riguardanti gli impiegati venivano accreditati alla gestione speciale, quelli dei naviganti di stato maggiore venivano divisi tra la predetta gestione speciale e quella comune a tutti i marittimi italiani denominata « Gestione marittimi ».

Sono conosciute e verbalmente apprezzate, le benemerienze del personale navigante in genere, le sue privazioni degli affetti familiari, gli infiniti disagi e pericoli d'ogni genere.

È giusto dunque affermare il diritto del personale di stato maggiore navigante di non subire la minima perdita di quanto da esso è stato acquisito in lunghi tormentati anni di lavoro, pagando puntualmente e interamente quanto la legge ha richiesto per avere garantita una vecchiaia serena.

Le sperequazioni si sono prodotte per una omissione, quando è stato elevato ai fini della nuova riliquidazione, e solo per il personale amministrativo, il massimale pensionistico della Gestione speciale da lire 2.080.000 a lire 2.600.000 annue più un ulteriore aumento del 20 per cento sul risultante conteggio (v. articolo 69 lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658).

A questo nuovo massimale ed a questo aumento sono state adeguate le pensioni in godimento del personale impiegatizio, dimenticando che vi era il personale di stato maggio-

re navigante col diritto di partecipare proporzionalmente alla sua massa contributiva accreditata alla Gestione speciale stessa.

Si è arrivati così alla conseguenza che un impiegato di terza o di seconda categoria percepisce una pensione più elevata di un comandante, carica corrispondente, teoricamente, a quella di dirigente o di capo servizio.

Tale sperequazione deve essere eliminata con comprensiva urgenza, in quanto la legge è operante dal 1° gennaio 1965 e la necessaria riparazione interessa pensionati di oltre 65 anni di età in poi.

Sembra opportuno riassumere qui la complessa normativa che ha portato all'attuale situazione.

La legge 22 marzo 1946, n. 391 col suo articolo 2, stabilì che, ai fini dell'aumento del trattamento pensionistico, la base era rappresentata dal 13 per cento del complessivo ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, rimanendo inteso che tale ammontare per il periodo anteriore al 31 marzo 1943 doveva essere aumentato del 50 per cento.

Tale sistema riconfermato dalla legge 25 luglio 1952, n. 915 all'articolo 15 primo comma e dall'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, che si limitavano a rivalutare, l'una di 31 volte, l'altra di 50 volte l'ammontare dei contributi dovuti fino all'entrata in vigore della legge.

D'altro canto il secondo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, precisando che l'ammontare dei contributi dovuti dal 1° gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della legge doveva essere calcolato sulla base del contributo che sarebbe stato pagato da un iscritto di pari grado e anzianità nel 1937, riduceva notevolmente la portata dei vantaggi che al personale navigante sarebbero stati assicurati in forza del primo comma dello stesso articolo (soprattutto perché l'aumento del 50 per cento si applicava ai contributi pagati fino al 31 dicembre 1939, anziché fino al 1943).

Anche dopo che nel 1960 la sopra ricordata legge n. 1183 del 12 ottobre ebbe richiamato a far testo solo la prima parte dell'articolo 15, la Cassa nazionale per la previdenza marinara continuò ad adottare una soluzione di compromesso che non garantiva al personale navigante di stato maggiore il trattamento di equa competenza.

Finalmente si giunse all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che, nei suoi due primi commi, riprende l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, numero 915 sulla base dell'interpretazione del-

la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Il disegno di legge n. 3735 convertito in legge n. 658, stabiliva per entrambe le categorie, naviganti e amministrativi, una percentuale di aumento sulle pensioni in godimento, del 30-35 per cento, equilibrandone così la misura.

Per i pensionati di stato maggiore navigante, iscritti alla Gestione speciale l'aumento del 30-35 per cento si intende sulla pensione globale, della Gestione speciale e della Gestione marittimi.

Gli emendamenti apportati dalle Commissioni parlamentari X e XIII della passata legislatura, per i soli amministrativi, portava il loro aumento di 30-35 per cento ad oltre 80-100 per cento, mentre quello globale dei pensionati di stato maggiore navigante, rimaneva ancorato al 30-35 per cento.

Una tale sperequazione, a parità di contribuzione, di servizio e quindi di diritto, è anche giuridicamente inammissibile ed impone di trovarne di nuovo l'equilibrio secondo logica e giustizia.

Per quanto non possa soddisfare del tutto il personale di stato maggiore navigante, lo equilibrio approssimativo si può trovare, come si dimostrerà in prosieguo, col ritorno al rispetto del sistema-base dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1946, n. 391, riconfermato dall'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, portando all'articolo 76, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, gli emendamenti e le aggiunte che dovevano seguire in pari tempo e nella stessa misura quelli apportati, con giusto ed equo provvedimento, in favore dell'ex personale amministrativo.

L'articolo 76, primo e secondo comma, stabilisce l'aumento e la maggiorazione sui contributi fino al 31 luglio 1952, dopo il ridimensionamento di quelli afferenti il periodo 1° gennaio 1940-31 luglio 1952 al valore contributivo di un pari grado e anzianità di servizio del 1937, lasciando alla pari effettiva e senza alcun aumento i contributi versati dal 1° agosto 1952 al 31 agosto 1967.

Il ripristino, invece, del sistema-base stabilito dalla legge 22 marzo 1946, n. 391 e ribadito all'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, precedente a quest'ultima in vigore, porrebbe gli aumenti nei seguenti termini:

a) i contributi fino al 31 marzo 1943 quali risultano dopo l'aumento del 50 per cento, capitalizzati, ai sensi dell'articolo 2 della tante volte ricordata legge n. 391 del

1946, più quelli versati nel periodo 1° aprile 1943-31 luglio 1952, nell'effettivo valore aritmetico, aumentati del 50 per cento ed ancora maggiorati di 70 volte; più alla pari i contributi dal 1° agosto 1952 al 31 agosto 1967;

b) sull'importo così ottenuto l'aumento del 20 per cento corrispondente a quello del personale amministrativo;

c) l'aggiunta per i familiari a carico sulla pensione della Gestione speciale.

Con riferimento al mancato assegno per i familiari a carico sulla pensione della Gestione speciale, non si ha bisogno di affermare che questa assicurazione del personale di stato maggiore navigante delle società di preminente interesse nazionale o sovvenzionate, è obbligatoria ed integrante a tutti gli effetti quella della Gestione marittimi.

Si ricorda ancora l'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1138 modificata con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 in conformità del quale ogni pensione supplementare veniva aumentata, sin dall'originaria istituzione, di un decimo del suo importo per ogni figlio a carico. Tale au-

mento è stato concesso dal 1° maggio 1968 anche al coniuge.

Il diritto all'aggiunta di famiglia a carico, quindi, è pacifico.

Stando in questi termini la carenza di giustizia nei riguardi del personale di stato maggiore navigante, il progetto di legge che si presenta all'esame ed alla approvazione, in termini chiari ed inequivoci, tende a far giustizia ai pochissimi sopravvissuti di oltre 75 anni di età ed infine ai più giovani che non rientrano nell'ordinamento della previdenza marinara, giustizia che, nell'attuale momento, con riferimento alla legge 27 luglio 1967, n. 658 nel suo complesso, non potrà essere completa, ma, comunque, sarà soddisfacente anche se la misura della pensione globale, Gestione marittimi e Gestione speciale, non raggiungerà i limiti pensionistici del personale amministrativo.

L'emendamento che si propone resta nell'ambito dello stesso articolo 76 della legge di cui è parte, rispettando i diritti acquisiti, come dimostrato, di leggi precedenti non sempre correttamente interpretate ed applicate.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dai seguenti:

« L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono effettuati considerando i contributi afferenti il periodo anteriore al 19 aprile 1943 capitalizzati e consolidati con l'aumento del 50 per cento.

L'importo determinato in conformità sempre del primo comma, più quello dei contributi versati dal 1° agosto 1952 al 31 agosto 1967, viene aumentato del 20 per cento, calcolando poi sul totale l'aggiunta dei familiari a carico ».